

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSION DGC

CHI SIAMO

2

Il mandato istituzionale della Direzione Generale per il Cinema consiste nella **promozione, sviluppo, tutela e conoscenza** del cinema italiano

L'obiettivo è valorizzare **la formazione e la preservazione dell'identità culturale nazionale e territoriale** espresse attraverso il **cinema**

**Youth – La
Giovinetza**
(Paolo
Sorrentino,
2015)

Realizzato con
il contributo
della
direzione
generale il
Cinema



MANDATO ISTITUZIONALE E MISSION DGC

COSA FACCIAMO

3

FONDI

Il lavoro della Direzione Cinema è reso possibile grazie alle risorse stanziare per le attività cinematografiche col **Fondo unico dello spettacolo (FUS)** e alle altre risorse stanziare dallo Stato per gli incentivi fiscali

L. 30 aprile 1985, n. 163

DIRETTORE GENERALE

Il **Direttore Generale** presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo

OBIETTIVI

Supporto alla produzione e distribuzione di film italiani

Promozione della cultura cinematografica italiana in contesti nazionali e internazionali

Sostegno alle attività di ricerca e preservazione del patrimonio cinematografico



Per amor vostro (Giuseppe Gaudino, 2015)

Realizzato con il contributo della Direzione Generale Cinema

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSION

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

4

La Direzione Generale si articola in **due uffici dirigenziali** di livello non generale:

Servizio I

Affari generali
programmazione
bilancio
personale

Servizio II

Cinema e
Audiovisivo

**Il racconto dei
racconti**
(Matteo
Garrone, 2015)

Realizzato con il
contributo della
direzione
generale per il
Cinema



CONTRIBUTI SELETTIVI

5

- 1) Cosa è un contributo selettivo nell'ambito cinematografico?
- 2) Qual è la normativa che regola i contributi selettivi?
- 3) Contributi (origine e suddivisione)



CONTRIBUTI SELETTIVI

6

1) Un contributo selettivo è...

Sostegno a **lungometraggi e cortometraggi in fase di realizzazione** riconosciuti di interesse culturale:

- contributi alla produzione di **opere prime o seconde e cortometraggi**
- contributi alla produzione di **opere di autori affermati**
- contributi allo sviluppo di **sceneggiature originali**

CONTRIBUTI SELETTIVI

7

2) Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28

+

- Decreto ministeriale 15 luglio 2015 recante « modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica »

+

- Decreto ministeriale 15 luglio 2015 « procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche »

CONTRIBUTI SELETTIVI

8

3) I contributi all'attività cinematografica provengono dal FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) istituito con la legge n. 163 del 1985.

FUS ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE 2015: 23.350.000,00 così suddiviso:

- 15.000.000,00 per progetti filmici di lungometraggio a cui è stata attribuita la qualifica di interesse culturale;
- 6.000.000,00 per progetti filmici di lungometraggio e cortometraggio realizzati da giovani autori;
- 900.000,00 per progetti filmici di cortometraggio non realizzati da giovani autori;
- 3.000.000,00 per le opere prime e seconde non realizzate da giovani autori;
- 450.000,00 per lo sviluppo di sceneggiature originali

CONTRIBUTI SELETTIVI

9

Fus 2016:

406.857.273,00

Di cui: 77.302.881,87 (circa il 19%) destinati alle attività cinematografiche.

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

Un po' di definizioni* ...

▪ **Per «film» si intende** lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura , anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico , purché all'opera dell'ingegno , ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

*Fonte: decreto ministeriale 25 maggio 2015 recante «modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica»

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- Per «lungometraggio» si intende il film di durata pari o superiore a 75 minuti;
- Per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero;
- Per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia già realizzato non più di un'opera , di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero;



CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- Per «**cortometraggio**» si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie;
- Per «**film riconosciuto di interesse culturale**» si intende il film di nazionalità italiana che corrisponde a un interesse culturale, in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta anche significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

13

- **Per «film difficili*»** si intendono:
 - Le opere cinematografiche prime e seconde;
 - I documentari;
 - I cortometraggi;
 - Gli altri film che siano giudicati dalla Commissione per la Cinematografia incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzati nel raggiungere un pubblico vasto;

 - **Per «film realizzati da giovani autori»** si intendono i film realizzati da registi che, alla data della presentazione della richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per i quali il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia;
- * ai soli fini del rispetto dei limiti di intensità degli aiuti di Stato previsti dall'Unione Europea

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- Per «film realizzati da giovani produttori» si intendono i film prodotti da imprese di produzione cinematografica, iscritte nell'elenco delle imprese cinematografiche il cui rappresentante legale, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, abbiano, alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale un'età anagrafica inferiore ai 35 anni;
- Per «sceneggiatura originale» si intende una sceneggiatura di particolare rilievo culturale o sociale , idonea alla realizzazione di film di lungometraggio, che non sia frutto di adattamento di altra opera dell'ingegno;
- Per «film di animazione» si intende il lungometraggio e/o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- **Per «film per ragazzi»** si intende un lungometraggio e/o cortometraggio il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica (vedi criteri);
- **Per «film indipendente»** si intende il film in cui la quota dei diritti di proprietà, in capo ad una o a più imprese di produzione indipendente, sia pari ad almeno il 60%;
- **Per «film di ricerca »** si intende il film dotato di caratteristiche estetiche ed artistiche innovative o sperimentali, giudicato tale dalla Commissione sulla base di specifici parametri;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- Per «film con elevate potenzialità commerciali» si intende il film concepito, strutturato e orientato ad un'ampia platea di pubblico e, in quanto tale, fortemente attrattivo per rilevanti investimenti di risorse finanziarie , giudicato dalla Commissione Cinema (vedi criteri);
- Per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana» si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalità italiana secondo quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche o secondo la compartecipazione autorizzata;
- Per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana» si intende il film nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione **non** di nazionalità italiana secondo quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche o secondo la compartecipazione autorizzata;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- Per **«progetto filmico »** si intende l'opera cinematografica in fase di realizzazione, la quale deve ritenersi terminata, con contestuale passaggio allo stato di film , in coincidenza con il momento della richiesta del nulla osta per la proiezione in pubblico;
- Per **«impresa di produzione cinematografica»** si intende l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia, ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità DI UN ALTRO Paese membro dell'Unione Europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività;
- Per **«impresa di produzione cinematografica indipendente»** si intende l'impresa di produzione che eserciti l'attività di produzione in forma esclusiva o prevalente e che:
 - Non sia controllata da o collegata a emittenti televisive;
 - Per un periodo di tre anni non destini almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

- **Per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente»** si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia, valendo la medesima clausola di reciprocità dell'«impresa di produzione cinematografica» ovvero che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali;
- **Per «impresa di esportazione cinematografica»** si intende l'impresa di distribuzione cinematografica con sede legale e domicilio fiscale in Italia , valendo la clausola di reciprocità dell' «impresa di produzione cinematografica», che commercializza all'estero i diritti di sfruttamento dei film;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

19

- 1) **Costo di produzione del film:** si intende il costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film;
- 2) **Costo di distribuzione del film:** si intende l'insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film;
- 3) **Costo industriale del film:** si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione;
- 4) **Costi ammissibili del film:** si intendono le configurazioni di costo (costo di produzione + costo di distribuzione) , con le limitazioni e specificazioni determinate da un apposito decreto del Direttore Generale Cinema , adottato entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' stabilito, in ogni caso, che:
 - Gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nell'ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione e purché siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera cinematografica per la quale si richiede il beneficio
 - Il compenso per la produzione (producer fee) e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili, ciascuna delle due voci, al massimo al 7,5% del costo complessivo di produzione
- 5) **Per «costi sopra la linea» del film** si intendono i costi relativi al compenso per il regista, al compenso per gli attori principali, alle spese per il soggetto e la sceneggiatura;

CONTRIBUTI SELETTIVI

DEFINIZIONI

20

**PREREQUISITO FONDAMENTALE PER OTTENERE UN
CONTRIBUTO**



NAZIONALITA' ITALIANA DEL FILM

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

PREREQUISITO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA

21

La nazionalità italiana è un requisito fondamentale per il riconoscimento dell'interesse culturale e per i relativi benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 5
D.M. 15 luglio 2015– produzione e distribuzione

COMPONENTI ARTISTICHE E TECNICHE DA VALUTARE

- a) regista italiano
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani
- d) interpreti principali in maggioranza italiani
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana
- g) autore della fotografia cinematografica italiano
- h) montatore italiano
- i) autore della musica italiano
- l) scenografo italiano
- m) costumista italiano
- n) troupe italiana
- o) riprese ed uso di teatri di posa italiani
- p) utilizzo di industrie tecniche italiane
- q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n,o,p, nonché agli oneri sociali.

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

PREREQUISITO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 5
D.M. 15 luglio 2015– produzione e distribuzione

22

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI

- 1) Denuncia di inizio lavorazione (con conseguente invio da parte della DG Cinema dei dati alla SIAE per l'iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico) e istanza di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana (**domanda di nazionalità preventiva**) → valida agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento dei benefici da parte degli esercenti
- 2) istanza di riconoscimento definitivo della n.i., corredata dei documenti necessari (**domanda di nazionalità definitiva**) entro 60 giorni dalla data di presentazione della copia campione

ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE

- 1) Provvedimento di riconoscimento provvisorio della n.i. → entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza
- 2) Provvedimento di riconoscimento definitivo della n.i. → entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza definitiva
- 3) iscrizione in elenchi informatici dei film riconosciuti di nazionalità italiana.



↑ **La grande bellezza** (Paolo Sorrentino, 2013)
Realizzato con il contributo della direzione generale per il Cinema

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

FILM IN FASE DI REALIZZAZIONE – COPRODUZIONI

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 6

23

La **quota di partecipazione** a coproduzioni generalmente **non può essere inferiore al 20% del costo del film**

I film in coproduzione devono utilizzare **risorse umane e mezzi appartenenti ai Paesi produttori**, con proporzioni equilibrate tra apporti tecnico-artistici e apporti finanziari

Per spese italiane si intendono i **costi derivanti dall'assunzione di personale italiano o europeo residente**; da **industrie tecniche italiane**; dai costi sostenuti per il **personale italiano che si reca all'estero**

In mancanza di accordo internazionale, la **compartecipazione** tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione per la Cinematografia, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

Il **Direttore generale** competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

FILM IN FASE DI REALIZZAZIONE

24

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
D.M. 15 luglio 2015 «produzione e distribuzione» e interesse culturale»

Per **accedere ai benefici** previsti per la fase di realizzazione dei film, occorre essere iscritti nell'**elenco delle imprese cinematografiche**, denunciare la data di inizio lavorazione ed ottenere alcuni riconoscimenti, ovvero la nazionalità italiana e l'interesse culturale

DENUNCIA DI INIZIO LAVORAZIONE

Deve essere presentata **almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese** di un film alla **Direzione Generale** per l'iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico della SIAE

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art.20

NAZIONALITÀ PROVVISORIA

Va richiesto prima dell'inizio delle riprese alla **Direzione Generale** ai fini del riconoscimento della nazionalità italiana

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, artt.5-6
D.M 15 luglio 2015– produzione e distribuzione

INTERESSE CULTURALE

Può essere richiesto insieme al riconoscimento di nazionalità italiana ed è la **precondizione per l'ottenimento del contributo statale**

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art.7
D.M. 15 luglio « interesse culturale»

La **Commissione per la cinematografia** esprime il parere sul riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi (Direttore generale non vota su aspetti artistici)

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art.8
D.M. 15 luglio 2015 «interesse culturale

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE FILM IN FASE DI REALIZZAZIONE

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art.7-8
D.M. 15 luglio 2015 «interesse culturale»

25

L'interesse culturale è riconosciuto mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti specifici **criteri di valutazione**:

Per il
2015-
6M € e
per il
2016 4,2
M per
progetti
di registi
**Under
35**

**I CRITERIO
45%
QUALITÀ
ARTISTICA
(50% per Ops,
corti e U35)**

**II CRITERIO
10%
QUALITÀ
TECNICA
(20% per Ops
corti e U35)**

**III CRITERIO
15%
COERENZA
ARTISTICA E
PRODUTTIVA
(30% per Ops,
corti e U35)**

**30%
REFERENCE
SYSTEM
(NON SI APPLICA A
OPS, corti e U35)**

L'interesse culturale è conferito:
→ ai progetti che, nella medesima seduta, hanno ottenuto la **valutazione complessiva più elevata**
→ per un importo complessivo di finanziamenti **non superiore alle risorse disponibili**
→ solo a quei progetti filmici che, nella valutazione del **II e III criterio**, abbiano ottenuto un **giudizio almeno sufficiente** e, in merito al **I criterio**, un **punteggio di 36 punti (40 per opere prime, cortometraggi e Under 35)**

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE

FILM IN FASE DI REALIZZAZIONE

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art.7-8
D.M 15 luglio 2015 «commissione e interesse culturale»

26

La richiesta di contributo:

DEVE RIFERIRSI

Al **costo industriale** del film (se in coproduzione, si riferisce alla **quota italiana**)

NON PUÒ ESSERE SUPERIORE

al **35% del costo industriale** e non può superare **1,5 M di €**. Tale limite è elevato all'**80%** del costo del film per le **opere prime e seconde** (massimo **750 mila €**) e per i **cortometraggi**, il contributo non può superare **40 mila €**.

È SUBORDINATA

all'effettivo reperimento **entro dodici mesi (diciotto mesi** per opere prime e seconde e cortometraggi) dalla delibera del finanziamento, delle risorse necessarie alla **copertura del restante costo** di produzione del film


Il **Mibact** acquisisce la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico (**quota di garanzia**)

All'**impresa di produzione** è attribuito l'esercizio temporaneo dei diritti di sfruttamento di detta quota:

- per la **copertura del costo industriale** del film
- per la **restituzione progressiva** allo Stato di quanto erogato

Sono previsti ulteriori contributi alle imprese di produzione iscritte negli elenchi del Ministero, per lo **sviluppo di sceneggiature originali** di particolare rilievo culturale o sociale (**35.000 euro massimo a sceneggiatura**)

www.bussoladelcinema.com



[RESET](#)

ORIGINE

DESTINAZIONE

AREA

PROGETTO

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.cinema.beniculturali.it

dg-c@beniculturali.it